



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 216

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Approvazione dei criteri e delle modalità per l'offerta formativa e per il riconoscimento di un'indennità integrativa a favore dei lavoratori stagionali beneficiari dell'indennità una tantum provinciale di cui all'articolo 8 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 che siano rimasti in condizione di inattività

Il giorno **18 Febbraio 2022** ad ore **08:44** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**MARIO TONINA**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, recante “Organizzazione degli interventi di politica del lavoro”;
- visto il “Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura” adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 75 del 24 gennaio 2020, modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2039 di data 26 novembre 2021;
- vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19 e altre disposizioni”;
- vista la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 “Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022”;
- vista la legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7 “Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione di bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023” e in particolare l'art. 9, rubricato “Inserimento dell'art. 8 bis nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di misure di sostegno per i lavoratori stagionali”;
- visto l'art. 8 *bis* della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, rubricato “Misure di sostegno al reddito per i lavoratori stagionali”, che prevede l'istituzione di un'indennità provinciale per i lavoratori stagionali impegnati nei settori del turismo, degli stabilimenti termali, degli impianti a fune e, nelle aree del territorio provinciale a prevalente vocazione turistica, del commercio;
- considerato che con deliberazione n. 914 del 28.05.2021, da ultimo modificata con deliberazione n. 1434 del 27.08.2021, sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione delle indennità a sostegno dei lavoratori stagionali ai sensi dell'articolo 8 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 così come introdotto dalla legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7;
- considerato che con deliberazione n. 914 del 28.05.2021 si prevedeva di rinviare ad una successiva deliberazione l'attuazione del comma 6 dell'art. 8 bis citato, nella parte in cui stabilisce che “Nell'ambito del documento degli interventi di politica del lavoro, l'Agenzia del lavoro organizza programmi di formazione e aggiornamento professionale per i beneficiari che permangono in condizione di inattività per salvaguardarne le esperienze, le competenze e la continuità lavorativa nei rispettivi comparti di attività”, prevedendo “un incremento della misura per i lavoratori che concludono i programmi organizzati”;
- ritenuto di attuare quanto disposto al comma 6 dell'art. 8 bis citato, a favore dei lavoratori stagionali beneficiari dell'indennità una tantum provinciale di cui all'articolo 8 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 che siano rimasti in condizione di inattività e che partecipino a percorsi formativi;
- vista la convenzione tra Ente Bilaterale turismo del Trentino e Agenzia del lavoro, approvata con delibera del Consiglio di amministrazione di Agenzia del lavoro n. 23 di data 16 dicembre 2021,

concernente la realizzazione di iniziative di collaborazione fra l'Agencia del Lavoro e l'Ente Bilaterale turismo del Trentino, per azioni a favore dei lavoratori e dei disoccupati nel settore turismo, al fine di fornire una formazione utile all'inserimento o al reinserimento lavorativo nel settore, migliorando e consolidando le abilità pratiche operative e/o le conoscenze teoriche, ai sensi di quanto previsto dalla sfida 5.1.3 "Rafforzamento delle alleanze con il sistema degli enti bilaterali, dei fondi interprofessionali e integrazione con il sistema dell'istruzione e formazione professionale e universitario" del Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura sopra citato;

- visto l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che disciplina il riconoscimento di un'offerta formativa e di un'indennità integrativa a favore dei lavoratori stagionali beneficiari dell'indennità una tantum provinciale di cui all'articolo 8 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, che siano rimasti in condizione di inattività e che partecipino a programmi di formazione e aggiornamento professionale per salvaguardarne le esperienze, le competenze e la continuità lavorativa nei rispettivi comparti di attività;
- preso atto che i lavoratori che hanno beneficiato dell'indennità a sostegno dei lavoratori stagionali sono stati 6.857 e che circa 600 di essi non hanno svolto attività lavorativa nella stagione estiva 2021;
- ritenuto di riconoscere come indennità il 20% dell'indennità riconosciuta ai lavoratori con determinazione della dirigente generale di Agenzia del lavoro ed erogata al lavoratore stagionale ex art. 8bis della legge provinciale n. 3 di data 13 maggio 2020;
- considerato che la spesa massima per l'indennità integrativa di cui al precedente alinea è quantificata in € 200.000,00 ed è a carico del bilancio di Agenzia del lavoro;
- considerato che per l'offerta formativa non sono previsti costi a carico del bilancio provinciale né a carico del bilancio di Agenzia del lavoro;
- 
- acquisiti i pareri preventivi dei Servizi di staff, rilasciati ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016;
- visto l'art. 56 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi" e l'Allegato 4/2 dello stesso;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 e ss.mm.ii., i criteri di concessione di un'offerta formativa e di un'indennità integrativa a favore dei lavoratori stagionali beneficiari dell'indennità una tantum provinciale di cui all'articolo 8 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 che siano rimasti in condizione di inattività e che partecipino a percorsi formativi, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di individuare Agenzia del lavoro quale struttura competente dell'attuazione della misura di cui al punto 1;

3. di dare atto che alla spesa prevista per l'indennità integrativa pari a € 200.000,00 si farà fronte con le risorse già assegnate ad Agenzia del lavoro con deliberazione n. 914 del 28 maggio 2021;
4. di dare atto che per il presente provvedimento non è necessario acquisire il codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato con decreto legge 16 luglio 2020, n. 76;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:56

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato A

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper

Allegato A



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**CRITERI E MODALITÀ PER L'OFFERTA FORMATIVA E PER IL  
RICONOSCIMENTO DI UN'INDENNITÀ INTEGRATIVA AI  
LAVORATORI STAGIONALI RIMASTI IN CONDIZIONE DI  
INATTIVITÀ, GIÀ BENEFICIARI DELL' INDENNITÀ DI CUI ALL' ART. 8  
BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 3 DI DATA 13 MAGGIO 2020,  
così come introdotto dalla Legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7  
“Prime misure 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da  
COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della  
Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023”**

## **1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1.1 In attuazione dell'articolo 8 bis c. 6 della legge provinciale n. 3 di data 13 maggio 2020, così come introdotto dalla legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7 recante "Prime misure 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023", le presenti disposizioni stabiliscono i criteri e le modalità per il riconoscimento di un'indennità integrativa a favore dei lavoratori stagionali beneficiari dell'indennità una tantum provinciale di cui all'articolo citato, che siano rimasti in condizione di inattività e che partecipino a programmi di formazione e aggiornamento professionale per salvaguardarne le esperienze, le competenze e la continuità lavorativa nei rispettivi comparti di attività.

## **2. PROGRAMMI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

- 2.1 Agenzia del lavoro, in collaborazione con l'Ente bilaterale del turismo trentino, offre corsi professionalizzanti per le figure professionali del turismo ai lavoratori stagionali beneficiari dell'indennità una tantum provinciale di cui all'articolo sopra citato, che siano rimasti in condizione di inattività.
- 2.2 L'elenco puntuale dei corsi che permettono di accedere all'indennità integrativa è approvato con determinazione della dirigente generale di Agenzia del lavoro.

## **3. INDENNITA' INTEGRATIVA**

3.1 A coloro che partecipano ai programmi di formazione di cui al paragrafo 2, della durata di almeno 12 ore, è riconosciuta un'indennità integrativa pari al 20% dell'indennità riconosciuta con determinazione della dirigente generale di Agenzia del lavoro ed erogata al lavoratore stagionale ex art. 8bis della legge provinciale n. 3 di data 13 maggio 2020.

## **4. REQUISITI DI ACCESSO ALL'INDENNITA' INTEGRATIVA**

- 4.1 L'indennità è riconosciuta ai lavoratori che:
- hanno beneficiato dell'indennità una tantum provinciale ai lavoratori stagionali di cui all'art. 8bis della legge provinciale n. 3 di data 13 maggio 2020;
  - non hanno svolto attività lavorativa nel periodo 01/06/2021-15/10/2021;
  - hanno partecipato ai programmi di formazione di cui al paragrafo 2;
  - hanno frequentato almeno per l'80% del monte ore del programma di formazione scelto.

## **5. DEFINIZIONI**

- 5.1 Vengono fornite le seguenti definizioni ai fini del riconoscimento dell'indennità integrativa:
- per "non aver svolto attività lavorativa" si intende non aver svolto attività di lavoro dipendente;
  - per "programma formativo" si intende un percorso formativo della durata di almeno 12 ore che può essere composto anche da più corsi individuati dalla determina prevista al paragrafo 2.

## **6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INDENNITÀ INTEGRATIVA**

6.1. A pena di esclusione, la domanda di indennità integrativa deve essere presentata entro il giorno 20 aprile 2023 ore 12 am mediante piattaforma informatica messa a disposizione dalla Provincia. I requisiti di accesso sono valutati alla data di presentazione della domanda.

La domanda di indennità integrativa può essere presentata esclusivamente ad avvenuta frequenza del percorso formativo.

6.2 Quale data di presentazione fa fede il giorno in cui la domanda viene acquisita dal sistema e viene creata apposita marca temporale di conferma. La domanda si considera presentata regolarmente se il richiedente riceve dal sistema la relativa conferma.

## **7. PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ INTEGRATIVA**

7.1 L'Agenzia del Lavoro (AdL) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dell'indennità integrativa di cui ai presenti criteri. L'indennità è concessa entro 70 giorni dalla data di ricevimento della domanda ed erogata da parte della struttura provinciale competente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

7.2 Le comunicazioni relative al procedimento amministrativo per il riconoscimento ed erogazione delle indennità potranno essere effettuate in via telematica, anche mediante l'utilizzo della piattaforma informatica, ovvero tramite altre modalità di comunicazione previste dalla normativa in presenza di rilevante numero di destinatari.

## **8. OBBLIGHI**

8.1. Il lavoratore richiedente l'indennità integrativa, in sede di domanda, si impegna ad accettare ogni controllo.

8.2 Condizione per il pagamento dell'indennità è l'indicazione, da parte del beneficiario, di un codice IBAN italiano.

## **9. ATTIVITÀ DI CONTROLLO EX POST**

9.1 La struttura provinciale competente, successivamente all'erogazione dell'indennità integrativa, procede, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda.